

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Tutti i proprietari di edifici e terreni edificabili dislocati sul territorio comunale e i titolari di diritti reali sugli stessi sono soggetti al pagamento dell' imposta comunale sugli immobili. Le abitazioni rurali e i fabbricati rurali strumentali nonché le aree fabbricabili coltivate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale sono esenti dall' imposta comunale sugli immobili se soddisfano i requisiti previsti dalla legge.

Per il calcolo della base imponibile valgono i seguenti criteri:

- valori catastali per gli edifici iscritti nel catasto urbano;
- valori provvisori per gli edifici non ancora iscritti nel catasto urbano;
- valore di mercato per le aree fabbricabili;
- costi di acquisto e costi incrementativi per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti nel catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- valore di mercato dell' area fabbricabile durante la sua utilizzazione edificatoria (ad esempio in caso di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione di un edificio).

Per gli edifici iscritti nel catasto urbano il valore catastale deve essere aumentato del 5 per cento e poi moltiplicato con i seguenti coefficienti:

- 100 per le categorie A – B – C (escluse A/10 e C/1)
- 50 per le categorie A/10 e D
- 34 per la categoria C/1.

Il calcolo dell' imposta deve essere effettuato annualmente in base alla quota di possesso e alla durata del possesso dell' immobile. Per la prima abitazione è prevista una detrazione di imposta. Tale detrazione può essere fatta valere anche per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti se questi vi hanno stabilito la propria residenza e se all' ufficio tributi del comune vengono presentate le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.

Per gli anni 2005 e 2006 il consiglio comunale ha fissato come segue le aliquote e le detrazioni per la prima abitazione:

	Aliquota	Detrazione
2005	4,7 Promille	€ 250,00 -
2006	4,7 Promille	€ 258,23 -

Il pagamento dell' imposta dovuta annualmente avviene in due rate e cioè:

- pagamento dell' acconto entro il 30 giugno dell' anno corrente pari al 50 % dell' imposta dovuta nei dodici mesi dell' anno precedente considerando però l' attuale destinazione d' uso dell' immobile
- pagamento del saldo dell' imposta effettivamente dovuta per l' anno corrente entro il 20 dicembre dell' anno.

Tutte le variazioni concernenti gli immobili soggetti all' imposta comunale sugli immobili devono essere comunicate all' ufficio tributi del comune. Ciò vale in

particolare per l' acquisto o la vendita dell' immobile, la morte del proprietario, la successione ereditaria, le variazioni del valore dell' immobile, la cessazione o costituzione della qualifica di prima abitazione, la cessazione o costituzione di un diritto di usufrutto, di abitazione o d' uso, la cessazione o costituzione del diritto all' esenzione dall' ICI, la modifica della destinazione d' uso dell' immobile (terreni agricoli che diventano aree fabbricabili o viceversa).

La comunicazione delle variazioni deve essere effettuata entro il termine fissato per la consegna della dichiarazione dei redditi dell' anno in questione. Indipendentemente dalla denuncia delle variazioni il calcolo e il pagamento dell' imposta devono comunque essere effettuati in base ai diversi presupposti verificatesi durante l' anno.

Per ulteriori informazioni ed eventuali domande rivolgersi all' ufficio tributi del comune.

Ufficio competente:Ufficio Tributi

Persona da contattare:Vacalebre Alessandro

Spese:

Modulistica: